

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 24, COMMA 3bis,
DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2003, N. 6
"INTERVENTI ED INIZIATIVE A SOSTEGNO
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO REGIONALE"**

1. Soggetti beneficiari

- 1.1 Possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 24, comma 3bis, della legge regionale 31 marzo 2003, n. 6, "*Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali ed artigiane*":
- le associazioni di categoria;
 - gli enti pubblici;
 - gli enti privati diversi dalle imprese.

2. Requisiti dei Soggetti beneficiari

- 2.1 Ai fini della liquidazione delle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono operare in Valle d'Aosta con proprie unità locali.

3. Iniziative ammissibili a contributo

- 3.1 Sono ammissibili a contributo le iniziative consistenti nell'organizzazione, da parte dei soggetti beneficiari, di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia o all'estero, che abbiano ricadute relativamente all'internazionalizzazione delle imprese.

4. Spese ammissibili

- 4.1 Per le iniziative di cui all'articolo 3.1 sono ammissibili le seguenti spese:
- allestimenti fieristici e dei locali o dei luoghi atti ad accogliere l'iniziativa (noleggio e posa stands, spese per occupazione del suolo pubblico, affitti, spese per la progettazione dell'allestimento della manifestazione, spese per il montaggio, costi per la sicurezza, costi per la predisposizione di impianti, allacciamenti, utenze, spese di vigilanza);
 - grafica e stampa di materiale pubblicitario;
 - pubblicità affissionale o sui media;
 - distribuzione di materiale pubblicitario;
 - acquisto di beni interamente ammortizzabili utili allo svolgimento dell'iniziativa;
 - acquisto di materiale di consumo (tra cui spese postali e valori bollati);
 - servizi connessi alla manifestazione (tra cui fotografo, facchinaggio, speaker e catering). E' escluso ogni eventuale costo per il coordinamento;
 - materiale per la premiazione (tra cui premi, targhe, pergamene, riconoscimenti);
 - rappresentazioni folkloristiche, culturali o comunque collaterali all'iniziativa;
 - noleggio di strutture a favore dei visitatori.

5. Modalità di concessione e cumulo dei contributi

- 5.1 Gli interventi non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse spese.
- 5.2 Nel caso in cui beneficiario sia un soggetto esercente un'attività economica, il contributo è concesso ai sensi del Reg. (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

- 5.3 In tale caso, nella domanda di contributo, il soggetto deve dichiarare eventuali agevolazioni in regime "de minimis" di cui abbia già beneficiato negli ultimi 3 esercizi finanziari, compreso quello in corso.

6. Intensità e ammontare dei contributi

- 6.1 Per ogni singola iniziativa di cui all'articolo 3.1, il limite massimo di contributo è pari al 30% della spesa ammissibile.
- 6.2 Il limite minimo di spesa ammissibile è di euro 2.500, mentre il limite massimo è di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

7. Presentazione della domanda di contributo

- 7.1 La domanda di contributo, in competente bollo, deve essere firmata digitalmente e inviata preventivamente all'avvio dell'iniziativa all'indirizzo PEC **industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it**. Il relativo modulo, predisposto dalla Struttura regionale responsabile del procedimento, è pubblicato sulla specifica pagina web del sito **www.regione.vda.it**. L'assolvimento del bollo potrà avvenire attraverso l'acquisto della corrispondente marca da bollo e la contestuale indicazione del suo numero identificativo (seriale) sul modulo di domanda, oppure attraverso il pagamento online direttamente dal sito web della Regione, tramite la piattaforma regionale dei pagamenti, selezionando la tipologia "Imposta di bollo solo su istanze".
- 7.2 È possibile presentare la domanda in forma singola o in forma congiunta tra più soggetti beneficiari.
- 7.3 È necessario indicare un referente per la gestione dell'iniziativa, che deve consentire ogni tipo di controllo richiesto dalla struttura competente sull'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, sul rispetto degli obblighi di cui alla l.r. 6/2003 e delle presenti disposizioni attuative, nonché a fornire dati e notizie sull'iniziativa oggetto del contributo. In caso di domanda in forma congiunta, il referente deve essere unico.
- 7.4 Il referente deve comunicare preventivamente, o comunque, qualora ciò non sia possibile, entro 10 giorni, qualsiasi modificazione soggettiva od oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa, segnalando tempestivamente eventuali ritardi o variazioni nell'esecuzione dell'iniziativa.
- 7.5 Il referente deve assicurare che il beneficiario realizzi l'iniziativa nei modi e nei tempi indicati nella domanda.
- 7.6 Alla domanda di contributo dovrà essere allegato un progetto contenente:
- titolo dell'iniziativa;
 - luogo e date di svolgimento dell'iniziativa;
 - programma dettagliato dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo con l'indicazione di finalità e obiettivi, tipologia e articolazione della medesima e soggetti coinvolti, specificando se è organizzata in Valle d'Aosta, in Italia oppure all'estero e se è riconosciuta di rilevanza internazionale dalla Conferenza Stato Regioni;
 - dettagliato preventivo di spesa, suddiviso nelle specifiche voci indicate al comma 4.1.
- 7.7 I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile, emessi dal beneficiario.

8. Istruttoria della domanda di contributo

- 8.1 La Struttura regionale registra in ordine cronologico le domande presentate e, ai sensi degli articoli 7 (Tipologia dei procedimenti istruttori) e 8 (Istruttoria automatica) della l.r. 6/2003, le esamina secondo la procedura di istruttoria automatica, che consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande e della documentazione alle stesse allegata.
- 8.2 Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo, la Struttura regionale dovrà concludere il procedimento amministrativo di concessione o diniego del contributo richiesto, comunicandone l'esito al soggetto richiedente.
- 8.3 In assenza di dotazione finanziaria atta a garantire il finanziamento, i contributi sono concessi al rinnovarsi delle disponibilità finanziarie, seguendo l'ordine cronologico di presentazione.

9. Erogazione dei contributi

- 9.1 I contributi sono erogati dal dirigente della Struttura regionale a seguito di presentazione della documentazione di spesa e di una dettagliata relazione che evidenzia anche le ricadute in termini di internazionalizzazione delle imprese, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di concessione del contributo. Trascorso tale termine il diritto all'agevolazione decade.
- 9.2 L'erogazione dei contributi è subordinata alle verifiche indicate all'articolo 4.6 delle disposizioni di carattere generale di cui all'allegato I della deliberazione della Giunta regionale n. 1094 del 9 agosto 2019 e alla disponibilità effettiva di una sede operativa nel territorio regionale.

10. Verifiche e controlli

- 10.1 La Regione potrà effettuare, tramite gli uffici competenti, per mezzo dei suoi dipendenti e/o consulenti, visite di controllo presso i soggetti beneficiari ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, per le verifiche amministrativo-contabili e di conformità degli interventi attuati, dell'effettiva destinazione dell'agevolazione concessa, e del rispetto di ogni altro obbligo previsto dalla l.r. 6/2003.

11. Revoca dei contributi

- 11.1 Il contributo sarà revocato interamente nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni e, inoltre, in caso di:
- attuazione dell'iniziativa in modo sostanzialmente difforme rispetto a quanto approvato con il provvedimento di concessione dell'intervento;
 - mancato avvio dell'iniziativa entro un anno dalla data di concessione dell'intervento;
- 11.2 accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, ferma restando la responsabilità prevista dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
- 11.3 La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, le somme ricevute, maggiorate degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo.
- 11.4 La mancata restituzione del contributo entro il termine di cui all'articolo 11.2

comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni altra agevolazione prevista dalla l.r. 6/2003, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca. Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

12. Tutela dei dati personali – Informativa

12.1 In allegato al modulo di domanda, verrà resa l'informativa privacy ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali UE 2016/679, di seguito Regolamento, con il seguente contenuto:

Dati di contatto del titolare del trattamento dei dati

Il titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 – 11100 Aosta, contattabile all'indirizzo pec: **segretario_generale@pec.regione.vda.it**.

In tale veste essa è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie, adeguate alla protezione dei suoi dati.

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, incaricato di garantire il rispetto delle norme per la tutela della sua privacy, è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica certificata) o PEI_privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione: “all'attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”.

Finalità del trattamento dati e base giuridica

Tutti i dati personali forniti saranno trattati in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e protezione dati e saranno utilizzati nell'ambito delle procedure necessarie all'espletamento dell'istruttoria relativa all'istanza presentata per l'accesso alle agevolazioni a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale previste all'articolo 24, comma 3bis, della l.r. 6/2003.

Destinatari del trattamento dati

I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento medesimo, nonché agli opportuni obblighi in materia di protezione dei dati personali attraverso istruzioni operative dirette a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. Sono destinatari dei dati raccolti per le finalità del trattamento i seguenti soggetti, designati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, quali responsabili del trattamento:

INVA s.p.a. per quanto attiene alle banche dati relative alle agevolazioni finanziarie.

Periodo di conservazione dati

Il periodo di conservazione dei dati sarà quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Diritti del titolare dei dati

L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento dei casi ivi previsti, inviando l'istanza al DPO della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati

L'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal Reg. (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it.